



Tribunale di Bologna

Dirigente

Bologna, 18 FEB 2021

n. 11 circolare

Oggetto: Contributo unificato - Mutamento del rito ai sensi dell'art. 667 c.p.c. – Esigibilità del contributo unificato per la successiva fase di giudizio e relativa misura – Regime

Con foglio di informazione n. 1/2021 comunicato dalla Direzione generale degli affari interni del Ministero della Giustizia il 14/01/2021 è stato reso noto il provvedimento del Ministero in risposta a quesito di un Ufficio giudiziario circa il regime del contributo unificato nei procedimenti di opposizione in materia locatizia.

In particolare, il Ministero argomenta: *“In materia locatizia l’opposizione svolta dall’intimato introduce, ai sensi dell’art. 667 c.p.c., un procedimento a cognizione piena, con un nuovo ed autonomo rapporto processuale rispetto alla fase sommaria, stante l’adozione, da parte del giudice, dei provvedimenti di rilascio, o inerenti i pagamenti incontestati, e la prosecuzione del giudizio, previa ordinanza di mutamento del rito ex art. 426 c.p.c. Pertanto, le domande svolte a seguito di mutamento del rito non estendono i loro effetti al procedimento sommario, e resta dovuto, da parte del proponente, un autonomo contributo unificato (commisurato al valore della domanda); tale contributo spetta per intero, secondo i criteri di cui all’articolo 13, comma 1, d.P.R. 115/2002, oltre ad un nuovo importo forfettario, stante la tassatività delle disposizioni dell’art. 13 comma 3 del d.P.R. n. 115/2002 sui casi di dimezzamento del contributo (per i procedimenti speciali ivi espressamente indicati), e l’eccezionalità delle norme di esenzione totale o parziale da un tributo (quale deve ritenersi il contributo unificato), come tali non suscettibili di applicazione estensiva al di fuori dei casi previsti per legge.”*

Tale interpretazione supera definitivamente quella fornita con nota ministeriale del 28/06/2005 che sosteneva l’unicità del procedimento e che non fosse dovuto il contributo unificato nella fase dell’opposizione.

L’Ufficio, in ottemperanza a quanto disposto dal Ministero con il foglio di informazione n. 1/2021, dispone che in caso di opposizione ex art. 667 c.p.c. svolta dall’intimato previa ordinanza di mutamento del rito ex art. 426 c.p.c., all’atto di apertura del nuovo procedimento la Cancelleria verifichi il pagamento del contributo unificato per intero e dei diritti forfettizzati da parte dell’opponente. In difetto di pagamento la Cancelleria provvederà ad avviare le attività di riscossione.

Vista la rilevanza della nuova interpretazione in materia fiscale apportata con le nuove disposizioni ministeriali, che si allegano unitamente alle precedenti indicazioni risalenti alla nota del 28/06/2005, si dispone la comunicazione al Consiglio dell’Ordine degli Avvocati e la pubblicazione sul sito del Tribunale di Bologna.

Visto, il Presidente
dott. Francesco Caruso

Il Dirigente

Elena Barca